

In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto 'Ristori Quater', in corso di adozione.

Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge "Ristori bis" e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica

soluzione entro il 30 aprile 2021.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 6 del decreto-legge "Ristori bis".

Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari. (Così, comunicato stampa Mef n. 26927 novembre 2020)

Disciplinato l'impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

L'articolo 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, semplifica il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, modificando l'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

In particolare, la lettera a), comma 1, dell'articolo in esame stabilisce che, per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave

irregolarità e pertanto è causa di revoca dell'abilitazione.

La lettera b) prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l'intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, «anche se non richiesto», l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

Società tra commercialisti o consulenti del Lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e “agenzie”



Con [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616](#), inclusi tra i soggetti incaricati della **trasmissione telematica delle dichiarazioni** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R.

322/98, n. 322, le **società tra professionisti** iscritte negli albi dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili, dei

Consulenti del Lavoro e, limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati. Inoltre, viene modificato l'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le **società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di **registrazione telematica dei contratti di locazione** e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all'albo degli **Ingegneri** e gli iscritti all'Albo degli **Architetti**, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "*Architetto*" o "*Architetto iunior*", anche riuniti in forma associativa, nonché le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono **inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.**

Questo il testo del provvedimento:

"1. Società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1.1. Ai soli fini della **presentazione delle dichiarazioni in via telematica** di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:

a) le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili,

b) le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei

Consulenti del Lavoro.

1.2. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di voltture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e dei Geometri laureati.

1.3. Nell'articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di **trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto** da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "*g) tramite gli iscritti all'albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo;*"

2. Iscritti all'albo degli Ingegneri e all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative

2.1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di voltture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

a) gli iscritti all'albo degli **Ingegneri**,

b) gli iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "**Architetto**" o "Architetto iunior",

c) le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica".

[Link al testo integrale del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616](#), recante: «Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti», pubblicato il 09.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico: il D.M. per le definizioni, criteri, responsabilità, incompatibilità e sanzioni

[Link al testo del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, n. 34](#), recante: «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 06/04/2013

Intermediari: al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

L'Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013. La scadenza per

fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017.

Sanzioni ex art.7-bis del D.Lgs. 241/97 agli intermediari: in arrivo le segnalazioni di irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2013

A partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l'Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria con riferimento all'anno 2013.